



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanzaordinariaprima...convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2023.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì 30 del mese di MAGGIO alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1 - GRUPPI MANOLA	X	
2 - FAGNONI ANGELA	X	
3 - BERGAMASCHI MATTEO		X
4 - DEMICHELI LUIGI	X	
5 - AMICI ALESSANDRO	X	
6 - CAMINATI MARCO	X	
7 - MODENESI ROBERTO	X	
8 - BONZANINI CASSANDRA	X	
9 - BERNARDI CINZIA	X	
10 - CARINI GIUSEPPE	X	
11 - SPONGA VERGILIO CLAUDIO		X
12 - BARBIERI SARA		X
13 - DOTTI ENZO		X
TOTALE N.	9	4

Partecipa la dott.ssa Elena Noviello, Segretario Generale incaricato, che provvede alla redazione del presente verbale.

La presenza e l'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. Manola Gruppi, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ed in particolare:

- il comma 738, con il quale viene disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- il comma 780, in base al quale "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.";

CONSIDERATO che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al **comma 748**, che "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.";
- al **comma 750**, che "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.";
- al **comma 751**, che "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";
- al **comma 752**, che "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.";
- al **comma 753**, che "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.";
- al **comma 754**, che "Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.";
- al **novellato comma 759, lett. g bis**), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che: "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...";

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale "... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*";

VISTO:

- il comma 756 della Legge n. 160/2019, così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 che prevede la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della Legge n. 160/2019 con il quale si prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- che ad oggi il suddetto decreto di cui al sopra citato comma 756 non è stato ancora adottato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.05.2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote IMU come segue:

- abitazione principale categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze: **0,60%**;
- terreni agricoli: **1,02%**;
- aree fabbricabili: **1,02%**;
- fabbricati ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale (categoria catastale da A/1 a A/11 con esclusione della categoria catastale A/10): **1,02%**;
- immobili categoria catastale A/10: **0,99%**;
- immobili diversi da quelli sopraindicati nonché quelli appartenenti a tutte le altre categorie catastali non previste ai punti di cui sopra: **0,99%**;

PRECISATO che le aliquote di che trattasi sono finalizzate a garantire un gettito sufficiente per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per garantire l'erogazione dei servizi;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto, con la conferma, anche per l'anno 2023, delle aliquote adottate con deliberazione di C.C. n. 11/2022;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 con il quale viene disposto che "*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTI:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno"*;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dalla Responsabile del Servizio Tributi e dalla Responsabile del Servizio economico-finanziario ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI:

– Presenti:	n.	9
– Favorevoli:	n.	9
– Contrari:	n.	0
– Astenuti:	n.	0

resi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni sopra esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e così come approvate per l'anno 2022, le seguenti **aliquote IMU per l'anno d'imposta 2023**:
 - abitazione principale categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze: **0,60%**;
 - terreni agricoli: **1,02%**;
 - aree fabbricabili: **1,02%**;
 - fabbricati ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale (categoria catastale da A/1 a A/11 con esclusione della categoria catastale A/10): **1,02%**;
 - immobili categoria catastale A/10: **0,99%**;
 - immobili diversi da quelli sopraindicati nonché quelli appartenenti a tutte le altre categorie catastali non previste ai punti di cui sopra: **0,99%**;
2. di dare atto che per tutto quanto non espressamente enunciato si rimanda alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
4. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, considerato l'approssimarsi delle scadenze di legge, visto l'art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n..267/2000;

CON VOTI:

- Presenti: n. 9
- Favorevoli: n. 9
- Contrari: n. 0
- Astenuti: n. 0

resi ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2023.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Roberta Bertuzzi – ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, lì 25.05.2023



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Dott.ssa Roberta Bertuzzi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rimondi Silvana, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, lì 25.05.2023.



LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Silvana Rimondi)

Sottoscritto: **IL SINDACO**
f.to Avv. Manola Gruppi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Elena Noviello

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL **08 GIU. 2023** e vi rimarrà per 15 gg.

ATTESTA
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal **30.05.2023**

per dichiarazione di immediata esecutività
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, D.lgs.n. 267/2000

Pontenure, li **08 GIU. 2023**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Pontenure, li **08 GIU. 2023**



LA RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Roberta Bertuzzi
